

**BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI
LOCAZIONE - ANNO 2021 -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visto l'art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 431;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07.06.1999;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009 con la quale si confermano per l'anno 2009 e per gli anni successivi i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 già adottati per l'anno 2008 (sub allegato "A" alla deliberazione G.R. n. 258 del 7 aprile 2008);

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale ovvero cinque anni nella medesima regione;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 988 del 10.09.2018 che ha modificato i criteri di accesso a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 166/2018 adottati con deliberazione Giunta Regionale n. 228 del 06.03.2018, ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L. n. 431/1998-Approvazione criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016";

Vista la L.R. 2/2019, ad oggetto "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998. – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali" con la quale sono state revocate le D.G.R. n. 581/2019 e n. 880/2019;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 206 del 08.03.2021 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR n. 402/2020";

Richiamato il decreto n. 20130 del 09.12.2020 che approva l'Avviso pubblico "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" a valere sul POR FSE 2014-20 Asse B Attività PAD 2.2.2.a);

Preso atto che in risposta all'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" la Società della Salute del Mugello ha presentato un apposito progetto denominato Aiuti per il Mugello;

Rilevato che a seguito dell'istruttoria tecnica di ammissibilità delle domande di candidatura eseguita dal Settore Innovazione Sociale della Regione Toscana il progetto citato è stato ammesso

al finanziamento, come si evince dal Decreto Regionale n. 21750 del 30.12.2020 per un importo complessivo di € 628.089,00;

Considerato che con la deliberazione dell'Assemblea S.d.S. Mugello n. 2 del 10.02.2021 ad oggetto "Approvazione e presa d'atto convenzione con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M." Cod. Prog. 273131 - CUP I59G20000430006 è stato deciso di ripartire fra i Comuni afferenti al Consorzio S.d.S. Mugello il budget dell'azione 1 in base alla popolazione residente al 31.12.2020;

Considerato che:

- in data 21.04.2021 con pec prot. n. 1264, previo parere favorevole dei Comuni Consorziati durante l'Assemblea svoltasi in data 21.04.2021, la S.d.S. Mugello ha richiesto alla Regione Toscana l'autorizzazione alla modifica del Piano Finanziario autorizzata con pec del 03/05/2021 ns. prot. n. 1426;

- pertanto all'Azione 1 (Contributi per il pagamento degli affitti) sono destinate le seguenti risorse:

AZIONE / PED	RISORSE	Percentuale
Azione 1 (contributi per il pagamento dell'affitto): <i>B.2.7.1 Servizi di cura</i>	€ 488.089,00	78%

Richiamato il Provvedimento della S.d.S. Mugello n. 46/2021 ad oggetto: "Ripartizione ai Comuni Consorziati delle risorse afferenti all'azione 1 del Progetto Finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso "Azioni di Sostegno Integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cup I59G20000430006;

Considerato che al fine di ottimizzare i tempi si ritiene opportuno pubblicare un unico avviso che consenta di ripartire, nel rispetto e in applicazione della delibera della Giunta Regionale 402 del 30.03.2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998" e della delibera della Giunta Regionale 206 dell'08.03.2021 "Fondo per l'integrazione canoni di locazione – ex art.11 L.431/1998 – Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla D.G.R. 402/2020", le risorse della Regione Toscana anno 2021 e le risorse del progetto A.P.I.M. Azione 1;

Preso atto che al Comune di Palazzuolo sul Senio spetta la somma di € 8.604,44 come risulta dal Provvedimento n. 46 del Direttore della SDS del Mugello;

Visto il Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021 con il quale è stato previsto:

- a) l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo nel senso che posso accedere al contributo anche i soggetti in possesso di ISEE non superiore a 35.000,00 € che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2000 (redditi 2019);
- b) la non cumulabilità dei contributi di cui alla L. n. 431/98 con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza;

Vista la Deliberazione G.R. n. 988 del 27.09.2021 recante modifiche e integrazioni all'Allegato A) della Deliberazione G.R. N. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazioni canoni di locazione ex art. 11 della L. n. 431/98, di recepimento delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale sopra richiamato;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 180 del 08.10.2021;

RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE BANDO

1. E' indetto il bando di concorso per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.
2. A partire dalla data **del 8 ottobre 2021 e fino al termine ultimo e perentorio del 8 novembre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

ART. 2 –PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposto dal Comune ed allegato al presente bando.

Tutta la modulistica:

1. potrà essere scaricata, dal sito internet del Comune di Palazzuolo sul Senio all'indirizzo web <http://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/>
2. sarà resa disponibile in apposito contenitore posizionato sul portone del Comune di Palazzuolo sul Senio;

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune presso il Servizio Affari Generali–Gestione Risorse, rivolgendosi a Elena Fabbri (tel. 055/8046008 e-mail demografico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it)

2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

3. Tutta la modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata come segue:

- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it;
- inviata tramite mail semplice a protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it;
- consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Palazzuolo sul Senio, nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al numero 055/8046008.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03 aggiornato e integrato con D. Lgs n. 101/2018).

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel Comune di Palazzuolo sul Senio ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 - b) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni che svolgano un'attività lavorativa;

- c) siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, escluso in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) regolarmente registrato e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

N.B. ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena l'esclusione dal bando.

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena l'esclusione dal bando.

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio

mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);

- i) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- j) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (€ **13.405,08**) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al **14%**;

FASCIA B) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (€ **13.405,08**) e l'importo di € **28.727,25** e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al **24%** e con valore ISEE comunque non superiore a € 16.500,00 euro;

SONO ALTRESI' COLLOCATI IN FASCIA B) i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, purchè in possesso di attestazione ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 €, la riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente ovvero, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per questi ultimi l'incidenza del canone non inferiore al 24% sarà calcolata sull'ISEE corrente o ISEE ordinario.

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 oppure di ISE superiore a € 28.727,25 la domanda non verrà accolta. Per i nuclei familiari in Fascia B), con riduzione del reddito per l'emergenza da Covid-19, con ISEE superiore a 35.000,00 euro, la domanda non verrà accolta.

- k) non essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013.

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, deve essere allegata alla richiesta attestazione ISEE in corso di validità.
2. Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o comunque un ISE di importo minore dell'affitto annuale, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, rilasciata dall'Assistente Sociale, che il richiedente il contributo deve farsi fare prima di presentare la domanda al protocollo, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del servizio sociale oppure, se il soggetto non è in carico al servizio sociale, di un'autocertificazione circa le fonti di sostentamento, come da modello allegato.
3. Gli studenti universitari devono allegare l'autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.
4. Deve essere allegata copia del contratto di affitto registrato;
5. Per le domande non presentate personalmente, deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

ART. 7 – MONITORAGGIO

1. Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:
 - mq. alloggio;
 - numero persone ultra 65enni presenti nel nucleo familiare;
 - numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
 - numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
 - numero dei figli a carico;
 - eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali
 - situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
 - procedura di sfratto avviata;
 - tipologia del contratto registrato;
 - numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.
2. Costituisce motivo di esclusione immediata:
 - a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
 - b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Responsabile del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse provvede a predisporre la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto sul valore ISE per i richiedenti posti in fascia A) e B).
2. La graduatoria provvisoria così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'Urp per 10 giorni consecutivi.

3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio, che predisporrà la graduatoria definitiva, da sottoporre all'approvazione del Responsabile del Servizio.

4. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Palazzuolo sul Senio. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Palazzuolo sul Senio. La pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2021.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Palazzuolo sul Senio, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti limiti massimi:

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di € 3.000,00 come previsto dal D.D. Regione Toscana n.20130/2020 All. A art. 3, parte finale;
- b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00;

2. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

3. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Pertanto il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00;

4. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Pertanto i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza ed il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

5. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette, a valere sulla quota parte delle risorse FSE di risorse statali e regionali effettivamente assegnate al Comune, che potranno essere incrementate da risorse proprie comunali, ove disponibili.

7. Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse FSE da parte della S.d.S. Mugello e da parte della Regione e tenendo distinte le due fonti di finanziamento.

2. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti previsti. Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per l'annualità 2021, salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base dell'emergenza epidemiologica.

3. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo, che provvederà a protocollarle, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione nel termine indicato il contributo non sarà erogato.

5. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto.

6. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

7. E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale della richiesta, sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D. Lgs 445/2000.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni di locazione saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento ex art. 11.13 DPCM 159/2013.

3. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010

ART. 14 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 2/2019., al DPCM n. 159/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019, alla DGR n.402/2020 e alla DGR n.206/2021;

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Palazzuolo sul Senio, nella persona del Sindaco pro-tempore. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/privacy>.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati al Servizio alla Persona i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.